

Istruzione Operativa di Salute e Sicurezza sul Lavoro – OHSAS 18001 punto 4.4.7 “Preparazione e risposta alle emergenze”

<i>Documento valido per:</i> Tutte le Unità Produttive		<i>Destinatari:</i> Tutti i lavoratori	
<i>Redatto da:</i> A. Arolchi (CA/TA/GCSL/SPP)	<i>Verificato da:</i> M. Landolfi (RSPP)	<i>Approvato da:</i> C. Tolino (CA/TA/GCSL)	

Cronologia delle versioni

N° Versione	Data approvazione	Descrizione modifiche
1.0	19/05/2020	Prima emissione

Indice

Scopo e campo di applicazione.....	1
Norme, leggi applicabili e documenti di riferimento.....	1
1 Premessa.....	1
2 Persona che sviluppa sintomi dopo l’accesso negli edifici aziendali.....	1
3 Accesso in Azienda previo controllo della temperatura corporea	2
3.1 Rilevazione della temperatura in presenza di specifico presidio di gestione dei termoscanner	2
3.2 Rilevazione della temperatura in assenza di specifico presidio di gestione dei termoscanner	2
4 Allegato 1: elenco numeri da contattare per l’emergenza nuovo coronavirus	4

Scopo e campo di applicazione

Il presente documento riporta le istruzioni per la gestione dei casi sintomatici nei luoghi di lavoro di Poste Italiane (PI) in coerenza con le indicazioni del “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” nella versione aggiornata al 24 aprile 2020 (di seguito semplicemente Protocollo).

Si precisa che in una parte degli edifici aziendali è stata implementata la modalità di accesso agli stessi previa rilevazione della temperatura corporea su base volontaria: rientrano dunque tra i casi sintomatici anche coloro per i quali, al momento dell’ingresso in uno di tali edifici, sia stata rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

La presente Istruzione Operativa si applica in tutti i luoghi di lavoro di PI.

Norme, leggi applicabili e documenti di riferimento

- D.lgs 81/08 Titolo IX, Capi III-IV.
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020

1 Premessa

Ai fini del presente documento è necessario distinguere i seguenti due casi:

- persona che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria dopo l’accesso negli edifici aziendali;
- persona che, negli edifici aziendali dove è stata adottata la modalità di accesso previa misurazione su base volontaria della temperatura corporea, al momento della rilevazione presenti una temperatura superiore a 37,5°.

Si ricorda che PI non consente l’accesso nei propri edifici alle persone con almeno un sintomo influenzale (tosse, problemi respiratori, ecc.) o con stato febbrile.

2 Persona che sviluppa sintomi dopo l’accesso negli edifici aziendali

Nel caso in cui un lavoratore, durante la sua permanenza nei luoghi di lavoro, sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse (di seguito Lavoratore), deve:

- isolarsi, mantenendosi alla massima distanza possibile dalle altre persone e comunque a non meno di 1 metro indossando una mascherina;
- contattare il proprio Responsabile/Preposto, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni che gli sono impartite.

Il Responsabile/Preposto, contattato dal Lavoratore, deve:

- accertarsi che sia adeguatamente distanziato dalle altre persone ed abbia indossato la mascherina;
- contattare l'autorità sanitaria competente e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute (in allegato si riportano i numeri nazionali e i numeri verdi regionali che è possibile contattare) attenendosi alle indicazioni che gli sono impartite anche in merito all'eventuale isolamento delle altre persone presenti nei locali;
- informare il proprio Dirigente Delegato gerarchico ex art. 16 del D.Lgs 81/08.

3 Accesso in Azienda previo controllo della temperatura corporea

Come detto, in alcuni edifici aziendali sono stati installati idonei termoscanner per il controllo della temperatura corporea prima dell'accesso agli stessi (modalità di accesso secondo quanto previsto dal capitolo 2 del Protocollo).

In particolare, per alcuni di questi edifici è presente, nelle immediate vicinanze della zona di misurazione della temperatura, un dedicato presidio di gestione dei termoscanner, per altri, invece, il presidio è assente.

Negli edifici interessati da tale modalità di accesso, il Servizio di Prevenzione e Protezione individua la postazione dove isolare il lavoratore cui è stata rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°.

La postazione, ad ogni utilizzo, deve essere opportunamente igienizzata con prodotti disinfettanti a base di alcol o cloro.

3.1 Rilevazione della temperatura in presenza di specifico presidio di gestione dei termoscanner

Nel caso in cui ad un lavoratore sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5° (di seguito Lavoratore), l'addetto alla gestione dei termoscanner, con il costante mantenimento della distanza di almeno 1 metro dall'interessato e indossando la mascherina:

- lo informa della circostanza verificando che indossi la mascherina;
- lo invita a recarsi verso la postazione individuata per l'isolamento e a contattare il medico di medicina generale ed il proprio Responsabile/Preposto.

Il Lavoratore:

- nella consapevolezza di non potere proseguire nei luoghi di lavoro, si reca verso la postazione indicata dall'addetto alla gestione dei termoscanner;
- contatta il proprio medico di medicina generale ed il proprio Responsabile/Preposto attenendosi alle indicazioni che gli sono impartite.

Il Responsabile/Preposto, contattato dal Lavoratore, deve:

- accertarsi che sia stato adeguatamente isolato, abbia indossato la mascherina e contattato il medico di medicina generale;
- contattare l'autorità sanitaria competente e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute attenendosi alle indicazioni che gli sono impartite anche in merito all'eventuale isolamento degli altri presenti nei locali;
- informare il proprio Dirigente Delegato gerarchico ex art. 16 del D.Lgs 81/08.

In merito al proprio rientro a casa, il Lavoratore, nel caso in cui il medico curante non sia reperibile e anche l'autorità sanitaria contattata dal Responsabile/Preposto non abbia dato indicazioni specifiche può tornare a casa se munito di auto privata o può contattare un familiare.

3.2 Rilevazione della temperatura in assenza di specifico presidio di gestione dei termoscanner

All'ingresso dell'edificio è installata apposita segnaletica riportante indicazioni sulle modalità di segnalazione del superamento del limite di temperatura corporea.

Il lavoratore per il quale è stata rilevata una temperatura superiore a 37,5° (di seguito Lavoratore):

- nella consapevolezza di non potere proseguire nei luoghi di lavoro, si isola mantenendosi alla massima distanza possibile dalle altre persone e comunque a non meno di 1 metro indossando una mascherina;
- contatta il proprio medico di medicina generale ed il proprio Responsabile/Preposto attenendosi alle indicazioni che gli sono impartite.

Il Responsabile/Preposto, contattato dal Lavoratore, deve:

- accertarsi che sia adeguatamente distanziato dagli altri, abbia indossato la mascherina e contattato il medico di medicina generale;
- invitarlo a recarsi alla postazione individuata per l'isolamento;
- contattare l'autorità sanitaria competente e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute attenendosi alle indicazioni che gli sono impartite anche in merito all'eventuale isolamento degli altri presenti nei locali;
- informare il proprio Dirigente Delegato gerarchico ex art. 16 del D.Lgs 81/08.

In merito al proprio rientro a casa, il Lavoratore, nel caso in cui il medico curante non sia reperibile e anche l'autorità sanitaria contattata dal Responsabile/Preposto non abbia dato indicazioni specifiche può tornare a casa se munito di auto privata o può contattare un familiare.

Si precisa che, in seguito al superamento della soglia di temperatura, l'impianto di rilevazione trasmette un segnale alla sala di controllo remota di Milano in ambito della funzione di Tutela Aziendale/Sicurezza Fisica, che provvede a contattare il Responsabile/Preposto per la verifica della corretta applicazione delle presenti istruzioni.

4 Allegato 1: elenco numeri da contattare per l'emergenza nuovo coronavirus

NUMERI DA CONTATTARE		
NUMERO UNICO DI EMERGENZA	112 / 118	Da contattare solamente se strettamente necessario – Non usare per semplici richieste di informazioni
NUMERO DI PUBBLICA UTILITA' DEL MINISTERO DELLA SALUTE	1500	Numero di pubblica utilità, attivo 24h su 24 per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV
NUMERI VERDI REGIONALI	Vedi sotto	
Basilicata	800 99 66 88	
Calabria	800 76 76 76	
Campania	800 90 96 99	
Emilia-Romagna	800 033 033	
Friuli Venezia Giulia	800 500 300	
Lazio	800 11 88 00	
Liguria	800 938 883 <i>lun-ven 9-16 sab 9-12</i>	
Lombardia	800 89 45 45	
Marche	800 93 66 77	
Piemonte	800 19 20 20 o 800 333 444	
Puglia	800 713 931	
Sardegna	800 311 377	
Sicilia	800 45 87 87	
Toscana	800 55 60 60	
Umbria	800 63 63 63	
Val d'Aosta	800 122 121	
Veneto	800 462 340	
Provincia di Bolzano	800 751 751	
Provincia di Trento	800 867 388	
Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:		
Abruzzo		
Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:		
Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila 800 169 326		
Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto 800 860 146		
Asl n.3 Pescara 800 556 600		
Asl n. 4 Teramo 800 090 147		
Liguria		
Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112		
Molise		
Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000		
Piacenza		
Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 303600		